



Circolare n. 3/2025 RG

Roma, 28 gennaio 2025

*Alle Organizzazioni territoriali*

*Alle imprese associate*

*OGGETTO: D.M. 30/12/2015 assegnazione gasolio agricolo – parametri applicabili.*

Il D.M. 30 dicembre 2015 ha stabilito nuove regole in materia di assegnazione dei carburanti agevolati nonché – all'allegato 1– parametri aggiornati per l'assegnazione e la rendicontazione dei consumi, che meritano un ulteriore approfondimento.

Il decreto ha sostituito i precedenti (datati 24/02/2000 e 26/02/2002) che attuavano il nuovo regime dell'ettaro-coltura, che aveva sostituito quello vecchio (in vigore dagli anni Sessanta) basato sulle lavorazioni.

I parametri tabellari tengono conto delle colture praticate e delle condizioni climatiche e colturali e valgono per tutto il territorio nazionale, salvo quanto disposto da alcune regioni, che hanno ritenuto opportuno inserire altre lavorazioni rispetto a quelle approvate dal ministero.

È opportuno ricordare che il decreto in oggetto (art. 2, comma 1) snellisce la procedura con cui le regioni e le province autonome possono stabilire maggiorazioni dei parametri “ettaro-coltura”, con una semplice comunicazione al ministero.

Secondo il decreto 454/2001 (art. 7, comma 1, ultimo periodo), l'ente di competenza sarebbe tenuto a verificare che il carburante agevolato fosse assegnato una sola volta per la stessa superficie e per la stessa lavorazione, evitando duplicazioni.

La norma, così come è scritta, avrebbe potuto ingenerare dubbi in caso di lavori eseguiti da imprese agromeccaniche, ovvero in relazione all'esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, come le sistemazioni fondiari ed il riassetto della maglia poderale.

Per tale motivo il competente Ministero, con il decreto in oggetto, ha istituito nuovi parametri di consumo, rivedendo contemporaneamente l'impianto normativo generale.

L'art. 1, comma 2, secondo periodo, del D.M. 30/12/2015, recita testualmente:

*“nel caso di affidamento di determinati lavori ad imprese agromeccaniche o ad altri soggetti, di utilizzo di tecniche colturali semplificate ovvero di esecuzione di lavori non direttamente collegati al ciclo produttivo, gli aventi diritto richiedono un quantitativo di prodotto petrolifero pari a quello indicato nell'allegato 1 per ciascuna lavorazione da effettuare”.*

In caso di intervento da parte di un'impresa agromeccanica, questa ha diritto al quantitativo stabilito dalle tabelle “ettaro-coltura” per quella superficie e quella lavorazione, indipendentemente dal carburante eventualmente già assegnato all'azienda agricola.

Bisogna tuttavia fare attenzione ai parametri tabellari, perché se è vero che la maggior parte di essi sono riferiti ad una sola lavorazione (mietitrebbiatura, aratura, ecc.), ovvero ad operazioni alternative fra loro (fresatura o erpice rotante), altri riguardano una pluralità di interventi.

---

Taluni arrivano a comprendere l'intero ciclo colturale, come per la difesa fitosanitaria, le lavorazioni periodiche o l'irrigazione: al contoterzista spetterà quindi un'assegnazione proporzionale agli interventi svolti, che nell'ipotesi di copertura dell'intero ciclo sarà uguale al valore tabellare.

L'unica precauzione da adottare in sede di rendicontazione riguarda il proprio conteggio degli interventi rispetto a quelli “normalmente” svolti, di cui ha tenuto conto il ministero nella predisposizione delle tabelle.

L'applicazione di tale parametro – ove comprenda lavorazioni multiple – non potrà pertanto avvenire indistintamente a tutti gli interventi, sia perché tecnicamente ingiustificato, sia per non dare luogo a contestazioni alle quali sarebbe difficile rispondere.

*Cordiali saluti*



Ufficio tecnico CAIAGROMECC